

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

C.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

**Proposte di legge (Discussione e rinvio):**

	PAG.
COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (1011);	
PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632);	
BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza ed assistenza forense. (3701);	
SPADAZZI: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	1293
PRESIDENTE	1293, 1294, 1296, 1297, 1298 1300, 1301, 1304, 1305, 1306
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1294, 1295 1296, 1303, 1304
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	1294, 1299, 1300, 1301 1302, 1304, 1305, 1306
PALAZZOLO	1295, 1296, 1297
PREZIOSI OLINDO	1296
BREGANZE	1296, 1299
GUERRIERI EMANUELE	1296, 1300, 1305, 1306
PELLEGRINO	1297, 1299, 1301, 1304, 1305
ANDREUCCI	1297, 1304, 1305, 1306
BÉRLINGUER	1298, 1300
KUNTZE	1298
MANCO	1299, 1302, 1305, 1306
MURGIA	1300
PENNACCHINI	1301, 1303, 1304, 1306

La seduta comincia alle 18,30.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011); Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e assistenza forense (3701); Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: d'iniziativa del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori »; d'iniziativa del deputato Palazzolo: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori »; d'iniziativa dei

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

deputati Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo, Bisantis, Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennacchini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno, Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spena, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napolitano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino: « Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense » e, d'iniziativa del deputato Spadazzi: « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali ».

Onorevoli colleghi, riprende la discussione, già iniziata nelle sedute del 5 e del 12 dicembre 1962, di questo provvedimento. Esaurita la discussione generale, si tratta di passare ora agli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Prima di dare la parola all'onorevole Amatucci, pregandolo di fare il punto, quale relatore, sulla situazione cui si è pervenuti nell'iter di questo progetto di legge, do la parola all'onorevole rappresentante del Governo che l'ha chiesta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Volevo soltanto scusare l'onorevole ministro Bosco il quale, impegnato in questo momento in aula, non è potuto intervenire, come era nelle sue intenzioni, all'inizio di questa seduta ed ha pregato me di sostituirlo temporaneamente. Ora, poiché mi risulta che nelle giornate di ieri e di ieri l'altro si sono avuti incontri cui hanno partecipato il relatore onorevole Amatucci e l'onorevole Palazzolo, ai quali io non ero presente, penso che sarebbe forse opportuno che la Commissione ne venisse resa edotta direttamente o dall'onorevole Amatucci o dall'onorevole Palazzolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci ha facoltà di riferire alla Commissione.

AMATUCCI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata seduta venne chiesto il rinvio dell'inizio dell'esame degli articoli nel testo redatto dal Comitato ristretto, perché erano sorti dubbi sulla pratica applicazione della legge, così come il Comitato ristretto l'aveva formulata, in relazione alle condizioni finanziarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e sulle sue possibilità di fronteggiare gli oneri relativi ai suoi compiti istituzionali.

E, quindi, stato necessario approfondire la cosa e questo è stato fatto con l'intervento del collega onorevole Palazzolo, chiedendo i dati indispensabili alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e soprattutto, tenendo conto di quello che è attualmente l'onere che la Cassa stessa affronta per pagare le

pensioni agli avvocati e procuratori e, naturalmente tenendo conto anche dei prevedibili introiti di essa, per poter avere un quadro completo di quelle che sono le entrate e di quelle che sono le uscite offerte.

E, poiché noi vogliamo che, in linea di massima, la pensione venga corrisposta al 65° anno di età e abbiamo stabilito, inoltre, che la pensione indicata è soggetta a reversibilità e rivista la questione relativa agli infortuni, era necessario sapere se con la proposta Palazzolo e con l'aumento dei vari contributi da essa proposta indicati, si potesse arrivare a corrispondere una pensione a tutti gli avvocati in età non inferiore, nei prossimi anni di applicazione della legge, ai 65 anni.

Ed ecco, allora, che si è dovuto, in base ai vari dati, procedere al riquadro dell'uscita e delle entrate.

Attualmente, onorevoli colleghi, considerata la pensione a 65 anni ai 2.450 pensionati previsti dalla Cassa per il 1963, comporta una spesa di 1 miliardo e 764 milioni; le pensioni di reversibilità, nel modo attualmente previsto, una spesa di 576 milioni; le pensioni di invalidità 36 milioni; l'assistenza 150 milioni; spese generali 75 milioni e, sopravvenienze passive impreviste 300 milioni, con un totale delle uscite pari a 2 miliardi 904 milioni. Quindi, per arrotondare, diciamo un'uscita di 3 miliardi !

Il quesito che si poneva era se l'aumento proposto da Palazzolo riusciva a coprire questi tre miliardi e a comprendere le altre tre categorie di avvocati i quali devono obbligatoriamente — secondo il testo da noi proposto — essere iscritti alla Cassa. Quindi aumenta il numero in quanto che oggi gli iscritti alla Cassa sono 22.123, mentre gli iscritti agli Albi sono 35.000 e ve ne sono, quindi, circa 13 mila che sono iscritti agli uni ma non all'altra.

Io devo dare atto soprattutto al rappresentante del Governo dell'iniziativa scrupolosa e responsabile del ministro, il quale, prima di iniziare la discussione di queste proposte di legge, ha voluto far fare tali accertamenti.

Noi ci troviamo di fronte ai tre miliardi di uscita contro ai 3 miliardi e 583 milioni di entrate secondo la proposta Palazzolo. Ma tre miliardi, con questa differenza, tenendo conto delle fluttuazioni e della svalutazione monetaria, pone gli elementi responsabili di fronte alla preoccupazione che ad un certo momento gli oneri non siano sufficienti per le prestazioni. Allora si è detto: la proposta di legge Palazzolo rispetto ai tre miliardi di uscita prevede solo 3 miliardi e 583 milioni di entrate, che praticamente porterebbero ad un aumen-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

to, rispetto all'I.G.E. del 1952, del 35 per cento; perché, dunque, dobbiamo prevedere solo questo minimo? Prevediamo, invece, il 60 per cento ed anche il 100 per cento ed arriviamo così a cifre tonde.

Senza soffermarmi nell'indicazione delle singole voci, posso dire che con l'aumento del 60 per cento siamo arrivati alla cifra di 3 miliardi e 291 milioni e con l'aumento del 100 per cento si arriva a 4 miliardi e un milione, di modo che, di fronte alle uscite per un ammontare di tre miliardi, noi avremmo 4 miliardi di entrate e, quindi, in sostanza un miliardo in più da servire per tutte le evenienze.

La pratica attuazione della legge varrà a suggerire altri metodi; ed infatti il motivo fondamentale che ha creato tutto questo pandemonio e ha suscitato le lamentele e lo scontento degli avvocati sul precedente testo di legge, consiste soprattutto nel fatto che questo seguiva il sistema della capitalizzazione anziché quello della distribuzione. Gli avvocati hanno sempre sostenuto questo tenendo conto che gli investimenti in proprietà immobiliari che potrebbero essere attuati sono pur essi soggetti a tutte le fluttuazioni e ai vincoli che la proprietà immobiliare viene ad avere: questo è il punto di contrasto.

La necessità di rivedere la legge in modo organico sì che possa accogliersi questa santa aspirazione degli avvocati che non è giusto si vedano costretti dopo tanti anni di attività professionale a percepire una pensione elementare, è stato il concetto fondamentale che ci ha animati.

Io non posso che esporre i lavori che si sono fatti; spetterà all'illuminata saggezza della Commissione il giudizio e la decisione su un'eventuale modifica del testo così come è stato formulato in seno al Comitato ristretto, soprattutto nel senso di una modificazione che consenta di giungere ad un aumento del 100 per cento.

È vero che siamo nel 1962 ed il parametro della svalutazione è di una certa misura anziché di un'altra, ma è anche vero che elevati i contributi obbligatori, che sono di lire 75 mila per conorò che non avevano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa e di lire 100.000 per coloro che a tale momento avevano superato questa età, noi potremmo avere un assetto più stabile.

Però, non è che la proposta Palazzolo abbia rispettato l'aumento del 35 per cento, perché, mentre per alcune voci l'aumento è statico, per altre le voci sono talmente aumentate che superano il 100 per cento. Per modo che, riempiendo il vuoto e diminuendo l'eccesso di

alcune voci, si determina un contemperamento e si arriva ad avere, in definitiva, 4 miliardi all'anno.

Questo chiarimento io volevo dare alla Commissione e, se il Governo, come spero, ci conforterà con l'assenso autorevole del suo parere, penso che noi potremo senz'altro iniziare l'esame dei provvedimenti nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pregherei l'onorevole Palazzolo di voler aggiungere ai chiarimenti dell'onorevole Relatore quegli elementi di cui l'onorevole Amatucci non è in possesso non avendo partecipato ad una parte delle riunioni cui ho accennato poc'anzi, onde la Commissione possa esserne informata.

PALAZZOLO. Debbo dire che era sorta la questione della confisca, chiamiamola così, dei residui depositi giudiziari. Si obiettava: l'incameramento dei depositi giudiziari non riesce gradita; per lo meno non è un atto di giustizia democratica se viene a colpire una Cassa a favore di quella di un'altra categoria. Io dissi: non è esatto, perché, in sostanza, questi soldi non sono degli avvocati, ma dei clienti. Comunque, vedendo prevalere la tesi contraria, dissi: vediamo di trovare il modo di compensare questa somma.

E, allora, si decise la formula del cento per cento, come diceva poco fa l'onorevole Amatucci. E, con questa formula, vengono fuori, appunto, i 4 miliardi. Perché, infatti, si hanno questi dati: per marche Cicerone, da lire 633 milioni si passa a lire 1 miliardo 266 milioni; per i provvedimenti giurisdizionali, da lire 970 milioni a lire 1 milione 940 milioni; per le cause del lavoro, partendo da zero, a lire 250 milioni, come incassi previsti; per i residui depositi giudiziari si avevano e restano 40 milioni, che, però, come dicevo, devono esser tolti (e, se si entra nell'ordine di idee di sostituire le entrate dell'incameramento totale dei residui depositi giudiziari, bisognerà ovviamente modificare gli articoli in cui detta entrata è prevista); per gli incarichi giudiziari, da 41 milioni a 82 — ed io credo che nessuno possa lagnarsene perché gli incarichi giudiziari sono sempre gli stessi! Quindi paghino! di rendite, restano 100 milioni; c'è poi la voce rendita mensile proveniente dal fondo pensioni e che era e resta di lire 323 milioni.

Così, la cifra delle entrate ordinarie della Cassa da lire 2 miliardi 107 milioni, diventerebbe nientemeno che quella di lire 4 miliardi e 1 milione precise!

Restano fuori discussione e fuori conteggio, le somme che pagheranno gli avvocati

nel contributo che la Commissione riterrà opportuno di stabilire: sarà del 5, del 4, del 3 per cento, questo non avrà alcuna importanza, perché, anche quando gli avvocati non pagassero nulla, la vita della Cassa sarebbe assicurata.

Con questo non dico che non si debba pagare nulla, ma tutte le somme che gli avvocati pagano andranno in un fondo speciale che, aumentato di questa cifra, consentirà all'avvocato, alla fine, di riscuotere la pensione minima che è di 60.000 lire, tutto ciò che ha versato più il 4 per cento di interessi.

I giovani, di cui molto si è parlato e che si diceva venissero trascurati, prenderanno circa 150.000 lire al mese.

Questa è la situazione che io ho cercato di esporre nella maniera più fedele.

**PREZIOSI OLINDO.** Io ho fatto parte del Comitato ristretto e non desidero prendere la parola per dire ciò che è stato già detto e tradotto nel testo formulato dallo stesso Comitato e presentato alla Commissione.

Siccome, però, ho ascoltato proprio ora un certo calcolo relativo alle entrate, desidererei sapere dagli onorevoli Amatucci e Palazzolo se in questi calcoli siano comprese le rendite derivanti dai capitali investiti.

L'onorevole Amatucci ha detto che vi sono capitali investiti, ma l'onorevole Palazzolo, nella sua elencazione non ne ha fatto menzione.

**PALAZZOLO.** Forse l'onorevole Amatucci si è espresso male, in quanto qui si tratta di differenze di capitali investiti ed il fondo della rendita.

**BREGANZE.** Volevo chiedere un'altra notizia.

Nella precedente seduta avevo chiesto che chiedesse il parere del Consiglio nazionale tramite il Ministero di grazia e giustizia si rense, nelle forme che, data la brevità del tempo, fossero apparse più idonee: magari attraverso un'interpellanza o simili.

Con una risposta del Consiglio nazionale forense, infatti, avremmo l'indicazione di un organo qualificato che ha studiato a lungo e direttamente il problema.

Vorrei sapere se è stato possibile far questo.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Posso soltanto dare una risposta parziale a questa domanda dell'onorevole Breganze, mentre spero che una risposta precisa e definitiva possa darla di persona l'onorevole ministro allorché sarà presente. Da quanto egli mi ha riferito al riguardo, so che ha avuto incontri con il Presidente del Consiglio na-

zionale forense, il quale, però, non avendo potuto consultarsi con tutti i colleghi membri del Consiglio stesso, non credo abbia assunto una posizione definitiva ed abbia dato una risposta esauriente in proposito. Mi risulta che il Consiglio nazionale forense deve riunirsi verso l'8 o il 10 gennaio prossimo. Soltanto allora, quindi, si potrà avere una risposta precisa e definitiva.

Queste sono le informazioni che, in modo sommario, io posso dare per averne avuta notizia. Ma, ripeto, non escludo che l'onorevole Ministro possa personalmente dire alla Commissione qualcosa di più!

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dò lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti d'ufficio alla Cassa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di accertata continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge ».

Poiché sull'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, sarà posto in votazione per divisione. Gli emendamenti sono i seguenti: uno, a firma dell'onorevole Pellegrino propone di sopprimere, al primo comma, le parole finali, « con carattere di accertata continuità ».

**GUERRIERI EMANUELE.** In realtà questa è una precisazione del tutto superflua!

**PRESIDENTE.** Un altro emendamento, a firma dell'onorevole Pennacchini, propone di sopprimere, al primo comma, dopo le parole: « sono iscritti di ufficio alla Cassa », le seguenti parole: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». Propone altresì di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità alla iscrizione alla Cassa ».

Osservo, al riguardo, che quest'ultimo emendamento ripropone in sostanza la prece-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

dente formula, reintegrando testualmente l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che veniamo modificando.

Infine, un emendamento, a firma questo degli onorevoli Pennacchini, Andreucci e Breganze, propone di aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Gli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale, ai sensi degli articoli 60 e 64 della predetta legge, potranno essere iscritti ai soli fini assistenziali.

« Gli avvocati e procuratori che si trovino in godimento di vitalizi liquidati ai sensi degli articoli 39, 56, 60, 63 e 65 della legge stessa, rimangono iscritti agli effetti delle particolari norme ad essi applicabili della predetta legge ».

Prego gli onorevoli proponenti di voler illustrare gli emendamenti.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il mio emendamento tende ad eliminare al testo dell'articolo quale ci viene proposto, le parole: « con carattere di accertata continuità ». E, questo, anzitutto perché sembra a me del tutto superfluo l'inserimento di questa precisazione nel contesto della legge. Infatti, il concetto dell'esercizio della professione forense, così come esso viene indicato al primo comma dell'articolo 1, in esame, implica evidentemente di per se la continuità dell'esercizio professionale stesso. D'altra parte, non si può non considerare l'ipotesi di un avvocato il quale per alcuni mesi, disgraziatamente, per causa di malattia od altro, venga a trovarsi temporaneamente impossibilitato ad esercitare la professione. In questo caso, che cosa avverrebbe? Che egli non potrebbe essere iscritto alla Cassa. E, questo, dopo dieci anni, magari, di iscrizione all'Albo professionale e, quindi, dopo aver esercitato la professione per un notevole numero di anni, solo perché, per un certo periodo di tempo — due anni, un anno, sei mesi — e non per colpa sua, ma proprio per ragioni oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, questi non ha potuto esercitare!

PRESIDENTE. Se il mio ricordo è esatto, questo argomento dovrebbe essere stato affrontato durante i lavori del Comitato ristretto: ci deve essere una norma che prevede proprio questo caso di cui lei giustamente si preoccupa.

PELLEGRINO. Ma un professionista che ha un incarico politico, ad esempio diventa sindaco, assessore o deputato, e che per qual-

che anno non può esercitare la professione e la interrompe?

Il caso non è previsto.

PALAZZOLO. Questo caso rientra nelle previsioni dell'articolo 18-bis.

PELLEGRINO. No, è un'altra ipotesi, che non mi sembra prevista.

PALAZZOLO. L'ipotesi che fa lei, onorevole Pellegrino, è un'ipotesi straordinaria: non possiamo andare ad accertare se abbia l'influenza od altri casi del genere.

PRESIDENTE. Ma all'articolo 18-bis sono previsti i « casi di forza maggiore ».

PELLEGRINO. Il fatto oggettivo è l'iscrizione nell'albo professionale e si suppone che chi vi è iscritto eserciti la professione: non è necessario, quindi, che si pervenga alla « accertata continuità » per essere iscritti alla cassa di previdenza.

Io non capisco come si possa arrivare a questo accertamento; chi lo debba eseguire e la sua consistenza; e la continuità in che cosa debba consistere.

Può, infatti, accadere che vi sia un professionista che per anni sia iscritto nell'albo e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà, senza che abbia cambiato professione, sia tuttavia costretto ad interrompere l'esercizio professionale: in questo caso avviene che non potrebbe essere iscritto.

Allora io credo che le parole: « con carattere di accertata continuità » debbano essere soppresse, ed in conseguenza il primo comma direbbe semplicemente: « Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense ».

PALAZZOLO. Ci sono a Roma — e potrei citarvene i nomi — almeno il 10 per cento degli iscritti all'albo che non esercitano la professione. Costoro dicono: « io pago le 75.000 lire annue e così mi prenderò la pensione ». Così facendo noi disprezzeremmo i veri avvocati. Bisogna, quindi, lasciare le parole del testo: « con carattere di accertata continuità ».

ANDREUCCI. Mi pare si prospettino due ipotesi: da un lato, la prima iscrizione; dall'altro, la sospensione eventuale dell'attività professionale ed una regolamentazione della stessa.

Ora il problema si pone solo per coloro che oggi non sono iscritti, perché coloro che sono iscritti alla cassa seguitano a restare iscritti. Coloro, invece, che non sono iscritti e non esercitano la professione perché ad esempio sono deputati oppure hanno rinunciato ad andare

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

avanti nella loro professione, è chiaro che per potere essere iscritti è necessario che esercitino veramente la professione non essendo sufficiente l'averla esercitata *quondam*.

In questo caso, perciò, riterrei che per la prima iscrizione debba essere accertata la continuità dell'esercizio professionale.

Ritengo, invece, si debba considerare il caso in cui, a questo esercizio della professione, successivamente all'iscrizione, per una qualsiasi ragione, compresa quella politica del mandato parlamentare, temporaneamente si rinunci. E, quindi, si può prevedere questo in quella serie di articoli che regolano la sospensione, con altre ipotesi analoghe, ma lasciando come norma di carattere generale che, al momento della prima iscrizione, chi si iscrive deve realmente esercitare la professione.

BERLINGUER. Mi pare che l'iscrizione all'Albo faccia già di per se fede della qualità di avvocato o procuratore. Si obietta: ma, vi sono alcuni che non esercitano. Questo, però, può avvenire per cento cause. Ad esempio, perché uno non trova clienti! Alcuni sono soltanto consulenti legali e in questa attività estrinsecano la loro capacità di avvocati. Mi sembra, pertanto, che realmente si possa sopprimere l'inciso « di accertata continuità ». Come, del resto, si verifica questa continuità? Si dice: la Cassa mutua dovrebbe espletare indagini. Ma, queste sarebbero indagini molto complesse per non dire di estrema difficoltà. Si dovrebbe, cioè, vedere in quale periodo, in quale sede, e anche fuori sede, possono aver esercitato la professione di avvocato, e non soltanto partecipando ad udienze, dibattiti o istruttorie, civili e penali, ma anche aver reso qualche consulenza. D'altra parte, io osservo, sarebbe facile evadere da questa clausola, perché si fa presto a trovare tre o quattro persone che vengano a dire: ci ha dato dei consigli!

Quindi, a mio avviso, dovremmo limitare l'accertamento soltanto alla qualità di iscritto all'Albo professionale!

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Sono, con il collega onorevole Pellegri, firmatario dell'emendamento. Ora, a parte le ragioni svolte qui con ampiezza, con esattezza e serietà dai precedenti oratori, voglio dire qual è il mio parere. Quelle parole « con carattere di accertata continuità », io lo debbo confessare, lasciano in me notevole perplessità. E, questo, per il modo in cui dovrebbe procedersi all'accertamento effettivo dell'esercizio della professione. Innanzitutto, in ordine all'organo che sarebbe competente a condurre questo accertamento. Perché, si

dice, è il Consiglio di amministrazione della Cassa! Ma, quest'ultimo, ha veramente la possibilità di accertare in tutta l'Italia quello che avviene?

Ed allora, noi andremmo a stabilire un doppio inutile, perché il Consiglio di amministrazione della Cassa dovrebbe molto probabilmente rivolgersi ai Consigli forensi locali. Ma, poi, in base a quali criteri, onorevoli colleghi, noi potremmo accertare se un avvocato esercita effettivamente o non esercita la professione forense? In base al numero delle cause? E quale sarebbe il numero minimo per poter ottenere questa accertata continuità nell'esercizio della professione? Saranno venti, quindici anni o quindici mesi? Non esiste un criterio oggettivo per poter arrivare alla determinazione di questo. L'unico criterio oggettivo, anche se presenta degli inconvenienti come quello rilevato dal collega Palazzolo, è quello dell'iscrizione nell'albo professionale, perché è l'unico che non si presta ad eventuali arbitri nella determinazione di questo effettivo esercizio dell'attività professionale forense.

Noi sappiamo che vi sono moltissimi avvocati che cause non ne fanno ma che — beati loro — guadagnano molto più di me che qualche causa la faccio, perché svolgono solo opera di consulenza, e non hanno il fastidio di prendere una borsa e portarsela in tribunale o in cancelleria. Hanno la consulenza soprattutto di istituti bancari, di ditte commerciali, di imprese industriali, e, dovrebbero costoro — i quali potrebbero eventualmente anche contribuire con una certa larghezza alla cassa — essere esclusi dall'iscrizione. E l'ufficio, che tale accertata continuità dovrebbe rilevare, ove noi dovessimo partire dal criterio delle cause da costoro svolte, mai, probabilmente, troverebbe il loro nome sotto una comparsa conclusionale o una memoria difensiva.

Per queste ragioni io prego tutti i colleghi della Commissione a voler riflettere su quella che è la nostra proposta di emendamento soppressivo ed a volerla accogliere proprio per le difficoltà che potrebbero insorgere nella pratica per l'accertamento in concreto del carattere di continuità dell'esercizio professionale.

PRESIDENTE. Io desidero intervenire in questo dibattito, per poter domandare, a me stesso, prima, ed ai colleghi, dopo, se questo costituisca un problema di principio ovvero sia un problema esclusivamente di difficoltà di accertamento.

Dall'andamento della discussione si potrebbe rilevare che il problema si riporti assai più alla difficoltà di accertamento che non all'affermazione di principio.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

Mi pare, infatti, che non vi sia alcun dubbio sul fatto che l'iscrizione all'albo di molti avvocati che non esercitano o non hanno mai esercitato, costituisca il problema da prendere in considerazione.

Ma questo deve essere preso in considerazione per questione di principio oppure per le difficoltà di accertamento?

Questo, onorevoli colleghi mi sembra il tema della discussione.

BREGANZE. Lei, onorevole Presidente, ha detto una cosa molto giusta che anche io avrei voluto dire.

Sono convinto che la Cassa di previdenza deve essere per gli avvocati non solo di nome, ma che esercitino in concreto l'attività professionale. Con questo, non è che si pretenda di voler iscrivere soltanto coloro che fanno un certo numero di cause annuali accertabili in cancelleria.

Ora io ritengo, che non certo la Cassa di previdenza, ma i consigli dell'ordine locali saranno in grado di stabilire quali tra i loro colleghi svolgano attività forense o meno.

Quindi, a mio avviso, dopo aver affermato il principio che lei presidente, giustamente ha sottolineato e, cioè, che occorre l'esercizio oltre che l'iscrizione, bisognerebbe aggiungere che a compiere tale indagine devono essere i consigli dell'ordine.

Io sarei per il mantenimento, quindi, della formula indicata nel testo che ci è stato presentato dal Comitato ristretto.

PELLEGRINO. Vorrei fare osservare all'onorevole Andreucci e agli altri onorevoli colleghi questo: loro distinguono, in sostanza, le due ipotesi, quella della prima iscrizione e quella della cancellazione dagli elenchi della Cassa. Ora, però, io dico, e per coloro che attualmente non siano iscritti e, quindi, dovrebbero essere iscritti per la prima volta quando questa legge avrà vigore, ed i quali abbiano esercitato la professione, interrompendola ad un certo momento per qualche anno, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ovvero per motivi di carattere politico, che cosa avverrà?

AMATUCCI, *Relatore*. Mi pare esuli dalla natura della discussione che stiamo facendo qui. Quanto dice l'onorevole Pellegrino rientra in un'altra casistica!

MANCO. Io sarei per la conservazione del testo! In sostanza, i requisiti per poter essere iscritti alla Cassa di previdenza, stando alla dizione della legge, sono due: esercizio della libera professione di avvocato e esercizio della professione medesima con una continuità, si dice: accertata. Questi sarebbero i requi-

siti. Ora, non è assolutamente detto che il consulente o chi non agisca nell'ambito del tribunale o della Corte d'appello non eserciti, per questo, la professione con continuità. È evidente che anche chi fa consulenze esercita e, se quest'ultima professione di consulente la svolge con carattere di continuità, così come la legge prevede, ha, quindi, diritto all'iscrizione alla Cassa. D'altra parte, però, bisogna evitare che vi siano avvocati che non esercitano se non in maniera sporadica e vengano ad avere dei diritti. Quindi, si deve concedere questo diritto a coloro che in concreto fanno gli avvocati.

Il problema, per quanto riguarda l'accertamento, tuttavia, a me sembra sussista sempre, sia che questo accertamento si riferisca all'attività di avvocato in modo continuativo e sia che si riferisca semplicemente all'esercizio della professione di avvocato.

Perché, sopprimendo, come propone l'onorevole Pellegrino, l'espressione « con carattere di accertata continuità », resterebbe pur sempre l'altra: « Sono iscritti di ufficio alla Cassa... gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense »! Cioè a dire, l'accertamento, dal punto di vista della indagine, resta lo stesso che si avrebbe per il caso dell'accertamento sulla libera professione svolta in modo continuativo. Quindi, se questo accertamento, come a me sembra essere logico, deve essere demandato al Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo si farà premura di rilasciare un'attestazione sia in rapporto all'esercizio della professione di avvocato che in rapporto all'esercizio di essa in maniera continuativa. Starei per dire che, in pratica, è la stessa cosa. Perché, infatti, una volta sopprese quelle parole come propone l'onorevole Pellegrino con il suo emendamento, che cosa avviene quando un avvocato voglia iscriversi alla Cassa? Egli si rivolge all'Ordine per avere un certificato. Ora, qual è il primo compito dell'Ordine? Quello di vedere se il richiedente ha fatto l'avvocato in un modo continuativo!

PELLEGRINO. Se eserciti effettivamente la professione!

MANCO. Quindi, l'accertamento non muta; in fondo è sempre la stessa cosa. Mi pare che esercitare la professione di avvocato significhi la stessa cosa che esercitare in modo continuo la professione di avvocato!

Con la sola differenza che noi, marcando con questo inciso: « con carattere di continuità », veniamo ad impedire che venga iscritto alla Cassa colui che l'avvocato non fa. Piuttosto, penso, noi dovremmo aggiungere che l'accertamento viene demandato al Con-

siglio dell'Ordine. Non so se sia stato presentato qualche emendamento in questo senso e, ove non sia stato fatto, provvederemo noi a presentare un emendamento.

**GUERRIERI EMANUELE.** Quello che mi proponevo di dire, praticamente lo ha detto ora il collega onorevole Manco. A me sembra si debba riconoscere che l'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrino non elimini per nulla il problema. Del resto, non vedo perché noi dovremmo innovare rispetto alla dizione che già esisteva nel testo della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Là dove, come ognuno può constatare, è detto all'articolo 2, primo comma, che sono iscritti alla Cassa coloro che « esercitano la libera professione forense con carattere di continuità ».

L'accentuazione, secondo il mio modesto parere, si può anche togliere, in quanto non comprendo perché mai si debba dire: « con carattere di accertata continuità »! Quando, infatti, la legge lo prevede questo « carattere di continuità », diventa un requisito giuridico!

Se, poi, gli onorevoli colleghi vogliono arrivare alla conclusione che basti l'iscrizione all'Albo per avere titolo all'iscrizione alla Cassa, questo noi non potremmo accettarlo. Perché, infatti, l'iscrizione all'Albo è presupposto per l'esercizio della libera professione, ma è evidente che non si identifica con l'effettivo esercizio della professione.

Quindi, io direi di lasciare il testo così com'è; depennando quell'inutile aggettivo « accertata », limitandoci all'espressione: « con carattere di continuità »!

**MURGIA.** Non credo che l'emendamento del collega onorevole Pellegrino possa risolvere la questione. Io direi, piuttosto, che: il Consiglio dell'Ordine comunicherà l'elenco di quegli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione! In questo modo si verrebbero a sopprimere le parole: « con carattere di accertata continuità », aggiungendo subito dopo le parole: « che esercitano la libera professione forense... », le parole: « il Consiglio dell'Ordine comunicherà, appunto, l'elenco di quegli avvocati che non la esercitano con carattere di continuità ».

Secondo me, non c'è altro modo per risolvere la questione e, d'altra parte, la responsabilità dovrebbe esser lasciata al Consiglio dell'Ordine, dando facoltà agli interessati, naturalmente, di ricorrere eventualmente contro una certa decisione dell'Ordine.

**PRESIDENTE.** Io vorrei fare osservare che se l'obiezione unica fosse quella dell'organo che deve fare l'accertamento, è ovvio che il

più semplice dei regolamenti non potrebbe non fissare che il Consiglio dell'Ordine forense faccia l'accertamento. Mi permetto di dire che il problema non è questo.

**MURGIA.** Come questione di principio mi pare vi sia l'unanimità della Commissione nel senso che ci non esercita la professione non ha diritto alla pensione.

Quanto alla difficoltà di accertamento lasciamo che siano i consigli dell'ordine a risolvere il problema: una volta accertato che il professionista non esercita, la conseguenza è evidente.

Io direi che è presunto legislativamente, ed è molto più difficile accertare qual è il numero di quelli che non esercitano anziché quello di coloro che esercitano.

**BERLINGUER.** Io sarei del parere, come già precedentemente ha rilevato il collega Guerrieri, di ritornare al testo precedente e cioè a quello del 1952, che sotto questo aspetto ha funzionato bene.

**AMATUCCI, Relatore.** Io sono per il testo proposto dal Comitato ristretto. Noi, infatti, non ci siamo scostati dal testo del 1952 e la aggiunta dell'aggettivo « accertata », prima della parola « continuità » è stata posta unicamente per sopprimere certe mancanze e lacune che si sono incontrate nel corso della applicazione della legge del 1952. Molti avvocati, infatti, che al principio esercitavano ed erano iscritti, poi, praticamente, abbandonavano l'esercizio della professione e finivano per avere il trattamento di assistenza e pensione che, invece, deve spettare solo a chi eserciti realmente.

Tutte le osservazioni fatte sono importantissime, e per rispondere all'onorevole Pellegrino debbo dire che non è sufficiente l'iscrizione all'albo per comprovare il criterio dell'esercizio continuato: per l'iscrizione all'Albo, infatti, basta aver superato gli esami da procuratore.

Per quanto riguarda l'ipotesi di malattia, io prego i colleghi che l'hanno sollevata di non insistere, perché quando arriveremo all'articolo 18 che prevede la sospensione dell'esercizio professionale per malattia, infortuni, ecc. allora potremo prevedere queste ipotesi — e lo tengo a dichiarare fin d'ora che è nella sede opportuna che si prenderanno in considerazione — e cioè, oltre il caso di sospensione per una malattia (è chiaro, infatti, che non appena cessata verrà ripreso l'esercizio professionale), il caso accennato da qualcuno, di incarichi di natura politica ed amministrativa.



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

PELLEGRINO. Anche per le prime iscrizioni!

AMATUCCI, *Relatore*. Questo lo vedremo in quella sede. Noi dobbiamo esaminare nel corso della legge i casi in cui l'avvocato non può esercitare la professione, o per una malattia che lo renda inabile permanentemente oppure per una malattia che lo impediscono solo per un certo tempo.

Queste ipotesi noi le esamineremo nella sede opportuna e, cioè, nell'esame dell'articolo 18.

Quantò al termine dei tre mesi per l'iscrizione d'ufficio alla Cassa, io già lo avevo rilevato nella mia relazione scritta, si tratta di termine che può senz'altro essere prolungato. Se, quindi, l'onorevole Pennacchini vuole presentare un emendamento in questo senso e, cioè, volto alla soppressione delle parole: « entro tre mesi », non vi è nessuna difficoltà in quanto l'articolo potrebbe egualmente avere il suo valore: non è necessario mettere un termine.

Ed infine vorrei fare notare ai colleghi che la dizione adottata dal Comitato ristretto è molto più favorevole rispetto a quella della legge del 1952. Questa, infatti, prevedeva la iscrizione d'ufficio di coloro che erano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, mentre coloro che non erano iscritti nei detti ruoli d'imposta, perché non raggiungevano il minimo reddito imponibile, erano iscritti su loro domanda.

Si è creduto — più coerentemente — di togliere questo regime, e di dare a tutti gli avvocati e procuratori la possibilità di essere iscritti nella Cassa per avere quei benefici che questa elargirà.

PRESIDENTE. Io ho dato la parola al relatore per due motivi: uno di carattere pratico e, cioè, per concludere ad un certo momento la discussione che si era protratta a lungo; l'altro per maggiore chiarezza, mi riferisco in particolare agli emendamenti Pennacchini, perché questi, pur essendo diversi, si riferiscono al primo comma dell'articolo 1. Ho preferito far interloquire soltanto il relatore, perché non si producesse della confusione nella discussione dei singoli emendamenti.

Ho detto questo per spiegare il motivo per cui abbiamo seguito tale procedura.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che con i colleghi Breganze e Andreucci abbiamo presentato e al quale, in linea di massima, abbiamo avuto l'accettazione da parte del relatore, potrà eliminare la preoccupazione sorta

in me che il termine di tre mesi fosse eccessivamente esiguo per l'iscrizione alla Cassa di previdenza. È, infatti, da tener presente che, se alcuni consigli forensi hanno soltanto pochissimi iscritti (10 o 15), per cui il termine di tre mesi sarebbe più che sufficiente, altri, come quello di Roma, hanno più di 15.000 iscritti: come si fa, in tre mesi, a svolgere tale lavoro, tanto più ove resti in vita l'accertamento della continuità nell'attività professionale?

Ma ci sono anche le nuove iscrizioni! Occorrerà fare l'accertamento della continuità della professione anche nei confronti di costoro: ora è possibile far questo nel termine di tre mesi?

Mi pare un assurdo. In un primo tempo pensavo di spostare il termine da tre a dodici mesi, ma riflettendoci sopra, mi pare che la soppressione *sic et simpliciter* sia la cosa migliore: tutte le volte che la Cassa accerta i requisiti, per l'iscrizione, è tenuta a farla senza un termine perentorio.

Ecco il motivo per cui ho presentato questo emendamento alla terza riga dell'articolo 1.

Ho presentato anche un altro emendamento, e precisamente ho chiesto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente altro: « Il diritto a pensione di guerra non si considera causa di incompatibilità alla iscrizione alla Cassa ».

È vero che l'articolo 14 del testo del Comitato ristretto, al terzo comma prevede: « Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale », ma a me è sembrato opportuno che la legge precisasse che questo diritto all'iscrizione alla Cassa è mantenuto anche in caso di godimento di pensione di guerra: non mi pare un'implicazione, ma un allargamento.

Ho presentato, poi, altri due emendamenti, sempre all'articolo 1, in considerazione del fatto che mi pare la legge non dica nulla nei riguardi delle situazioni già maturate al momento presente. Ci troviamo, infatti, oggi di fronte a centinaia di casi di avvocati che in questi ultimi anni hanno preferito liquidare il proprio conto individuale in capitale, *una tantum*. Ora, a me pare che, poiché gran parte di questi avvocati che hanno percepito questa liquidazione *una tantum* versano oggi in condizioni di estremo bisogno, sia opportuno conservare ad essi tutti i vantaggi che la presente legge prevede anche ai fini del-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

l'assistenza. Perché, infatti, costoro devono essere impediti a fruire di questa assistenza? Quindi, il mio emendamento è stato formulato in questo senso.

Così pure, anche per quanto riguarda la situazione di quegli avvocati che hanno già optato per l'assegno vitalizio. Questi ultimi, da quanto ho appreso, sembra siano ben 2.300. Ora, secondo me, poiché la presente legge consente particolari norme che agevolano la situazione degli avvocati, indipendentemente, e, cioè, oltre l'assegno che essi hanno percepito in quanto, a suo tempo, hanno optato per questa forma di previdenza, devono anch'essi godere di tutti i maggiori vantaggi che la presente legge concede nei confronti della categoria. Ecco perché ho proposto di aggiungere questi due comma:

« Gli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della predetta legge potranno essere iscritti ai soli fini assistenziali.

« Gli avvocati e procuratori che si trovino in godimento di vitalizi liquidati ai sensi degli articoli 39, 56, 60, 63 e 65 della legge stessa, rimangono iscritti agli effetti delle particolari norme ad essi applicabili della predetta legge ».

In altri termini, ho inteso stabilire per coloro che hanno optato per la liquidazione *una tantum* e per coloro che hanno optato per l'assegno vitalizio, una parità di beneficio con coloro che andranno a beneficiare nella forma normale o nella forma diversa di cui alla presente legge.

Ecco perché io pregherei gli onorevoli colleghi di voler confortare la mia proposta con la loro approvazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Faccio rilevare che, per quanto riguarda la cumulabilità con la pensione di guerra, se ne occupa l'articolo 14. Quindi, è bene che se ne discuta in quella sede.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, con il quale, cioè, si vuole estendere a vecchi avvocati i quali hanno già liquidato il loro conto individuale in capitale, un trattamento di assistenza, devo dire che non mi sembra sia questa una tesi accoglibile in quanto che essi hanno rotto qualsiasi rapporto con la Cassa al momento stesso dell'avvenuta liquidazione. Hanno visto saldato completamente il loro diritto creditizio e, non essendo più iscritti alla Cassa è fin troppo evidente che noi non possiamo riammetterli con la reinscrizione.

E, per lo stesso motivo, non posso accogliere la seconda parte dell'emendamento e cioè che coloro i quali si trovano oggi in godimento di una rendita vitalizia, possano fruire dei maggiori vantaggi previsti da questa legge, in quanto quest'ultima li prevede in rapporto alle maggiori contribuzioni che vengono versate.

Ora, se si fa il caso di avvocati anziani i quali hanno un vitalizio in base alla legge del 1952 e ad essi aumentiamo la pensione attualmente di 60 mila lire, così facendo non facciamo molto perché diamo loro in quanto pagano quei contributi generali, ma pagano anche il contributo obbligatorio ulteriore dei 65 anni, in vigore in Italia, a seconda che all'entrata in vigore della legge del 1952 avessero superato un certo numero di anni.

Ecco i motivi per cui esprimo parere contrario agli emendamenti Pennacchini circa questi ultimi due punti, mentre sono favorevole al primo emendamento, cioè quello che propone la soppressione del termine dei tre mesi entro i quali si dovrebbe procedere all'accertamento dell'esercizio in modo effettivo e continuativo della professione per l'iscrizione d'ufficio alla Cassa.

MANCO. Per dichiarazione di voto sugli emendamenti!

Io sono, invece, d'accordo con l'onorevole Pennacchini per quanto concerne i due comma aggiuntivi che riguardano sia il godimento di vitalizi e sia la « rottura », come è stata definita dall'onorevole Amatucci, di ogni rapporto con la Cassa, per l'avvenuta liquidazione *una tantum* del conto individuale in capitale, da parte degli avvocati anziani. Che colpa ne hanno, infatti, questi ultimi se, al momento in cui essi esercitavano l'attività di avvocato esisteva una legge che non prevedeva questi vantaggi? Qui ci troviamo in presenza di una legge sopravvenuta e con la quale si stabilisce una diversa condizione ed essi non hanno pagato; se ci fosse stata allora essi avrebbero pagato. Quindi, non possiamo, secondo me, privarli di questo diritto previsto dalla legge che tende a favorire maggiormente l'intera categoria.

Non sono, invece, d'accordo sul primo emendamento, sulla faccenda, cioè, dell'abolizione del termine. Perché, si tratta del diritto all'iscrizione alla Cassa che matura a seguito dell'accertamento dell'esercizio della professione, ecc. Ora, un termine bisogna pure indicarlo. Ora, questo diritto scaturisce dall'accertamento e stabilisce quindi, tale accertamento, una determinata anzianità di iscrizione alla Cassa. Esso non può, pertanto, di-

pendere da una volontà che non sia quella della Cassa, ma che noi possiamo sempre stimolare da parte di essa. Pertanto, io proporrei un termine magari più lungo, un anno ad esempio, ma comunque sono dell'idea di prevederlo. Altrimenti non avremo mai una iscrizione di ufficio. E, proprio per una carenza d'ufficio!

PENNACCHINI. La Cassa ha tutto l'interesse ad iscrivere!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei fare, o meglio, ripetere, una dichiarazione di carattere generale che valga un po' per tutto. Vorrei dire, cioè, che il Governo non ha una propria tesi da difendere in questa legge. Si trova, direi, in una condizione del tutto particolare. Per risolvere l'annoso problema della Cassa di previdenza degli avvocati sono stati redatti due disegni di legge, studiati dalle categorie interessate. Ad un certo punto la Commissione, molto opportunamente, del resto, ha ritenuto di dover nominare un Comitato ristretto con il compito di cercare di conciliare, per quanto fosse possibile, le opposte tesi. Conseguentemente, di fronte al testo predisposto da questo Comitato ristretto, il Governo non può che prendere atto di esso e limitarsi soltanto ad esprimere un giudizio su quei punti che possono in qualsiasi maniera interessare l'ordinamento giuridico, il funzionamento della giustizia, considerato nel suo insieme.

Ad esempio, il Governo non può non preoccuparsi dell'eccessivo costo che venisse ad assumere il processo in seguito all'aumento dei singoli contributi previdenziali: per questo ed altri casi analoghi, il Governo si riserva di esprimere, al momento opportuno, il proprio punto di vista.

Per il resto, in genere, si rimetterà a quello che deciderà la Commissione: il Governo non solleverà mai una sua questione particolare su problemi specifici, in questa legge. Tuttavia per singoli punti, si permetterà di esprimere il proprio punto di vista: ad esempio, per l'emendamento Pennacchini, io sarei del parere — come già espresso dal relatore — di conservare la formula adottata dal Comitato ristretto.

A me pare che accontentarsi della semplice iscrizione all'albo non sia sufficiente. Da alcuni dati che ho visto a suo tempo, infatti, mi pare di ricordare che alla Cassa risultano iscritti 23.000 professionisti, mentre all'albo professionale gli iscritti sono 35.000. Vi è, quindi, una differenza notevole di 12.000 iscritti, e, se l'iscrizione dovesse farsi in base

al solo criterio dell'iscrizione nell'albo, dovrebbero essere iscritti tutti quanti ed il numero degli iscritti alla Cassa aumenterebbe di molto.

Io non posso non richiamare gli onorevoli colleghi alla gravità della situazione che si creerebbe se nei 13.000 iscritti ci fosse una forte percentuale iscritta nell'albo professionale solo *honoris causa*, che non esercitano la professione e che di conseguenza non contribuiscono ad arricchire le entrate della Cassa. Questi, sia pure in buona fede, potrebbero venire a beneficiare, ingiustamente però, dei vantaggi che la Cassa di previdenza e di assistenza offre, attraverso i fondi a sua disposizione, agli avvocati che esercitano la professione e versano i contributi.

Io direi, quindi, che la continuità della professione deve essere richiesta per l'iscrizione alla Cassa, e, che l'aggettivo « accertata » sia opportuno lasciarlo; se non altro per far vedere che bisogna esercitare la professione in forma effettiva per essere iscritti alla Cassa.

Quale possa essere la forma dell'accertamento, lo si potrà vedere anche in sede regolamentare; si potrà anche accogliere, in linea di massima, la proposta dell'onorevole Murgia nel senso che lo fisserà il Consiglio dell'ordine.

Ma il problema, come il Presidente giustamente ha rilevato, non può inquinare la questione di principio che deve restare salva e, cioè, che per avere l'iscrizione alla Cassa è necessario che l'iscritto eserciti effettivamente e continuamente la professione.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Pennacchini, quanto al primo, che si riferisce al termine per l'iscrizione da parte della Cassa, sarei del parere che un termine debba essere conservato, ma che quello di tre mesi indicato nel progetto sia eccessivamente ristretto. Mi pare che nello stesso senso abbia interloquito l'onorevole Manco ed io aderisco a quanto da lui detto. Un termine ci deve essere anche per evitare che la Cassa tiri troppo per le lunghe, e, d'altra parte — tenuto conto del numero di coloro che devono essere iscritti — è giusto si lasci il tempo per fare anche l'accertamento delle condizioni per l'iscrizione stessa.

Quindi, non sarei contrario a che il termine venisse prorogato anche ad un anno.

Per quanto riguarda l'altro emendamento Pennacchini relativo all'incompatibilità dell'iscrizione con il godimento della pensione di guerra, il relatore Amatucci ha già detto che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

vi è un apposito articolo che disciplina la materia.

Per quanto riguarda gli altri avvocati che hanno in certo modo definito la loro posizione assicurativa nel passato, io, se dovessi giudicare col solo sentimento e la solidarietà di classe, sarei favorevole ad andare incontro a questa categoria: ci sono, infatti, dei disgraziati colleghi che finora hanno ricevuto un trattamento di fame che è umiliante e degradante.

Però, in questa legge, su questa materia che si imposta sulla mutualità e direi sulla contabilità, non ci si può regolare con il solo sentimento: bisogna fare anche un po' di conti. Ora gli onorevoli Amatucci e Palazzolo hanno riflettuto sull'entità delle entrate e delle uscite: bisogna preoccuparsi non solo di mantenere alla Cassa un bilancio equilibrato, ma bisogna anche cercare di conservare delle riserve che possano essere sempre tenute per ogni evenienza e possano mettere la Cassa stessa nella condizione di far fronte in tutti i casi alle aspettative di tutti e agli obblighi verso gli assicurati, qualunque sia l'andamento del bilancio.

Prima di prendere una decisione così importante su questo punto, bisognerebbe avere un'idea precisa di quella che potrebbe essere l'entità del maggiore onere che alla Cassa deriverebbe allargando la maglia in questo modo e chiamando i vecchi colleghi a beneficiare anche di queste provvidenze.

AMATUCCI, *Relatore*. Si tratta di una rivalutazione materiale oltre che morale.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, insiste nel suo emendamento? Nel dirle questo, vorrei ricordarle che l'onorevole Guerrieri propone in certo senso l'incontro, nel senso di sopprimere soltanto la parola « accertata ».

PELLEGRINO. Io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento ed accetto l'emendamento dell'onorevole Guerrieri che propone di ritornare alla vecchia dizione e, cioè, quella prevista nella legge del 1952. Mi propongo però di presentare un emendamento all'articolo 18, così come del resto aveva suggerito il relatore.

PENNACCHINI. Per quanto riguarda il mio emendamento, tenuto presente quanto è stato sostenuto dal relatore e ribadito dal Governo, io non ho nessuna difficoltà a modificare l'emendamento nel senso di porre un termine, che mi pare opportuno, come minimo, fissare in 12 mesi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo anche io che sia opportuno fissarlo in un anno.

PENNACCHINI. Per quanto riguarda l'emendamento delle pensioni di guerra, aderisco alla proposta del relatore, e, quindi, ci tornerò sopra in sede di esame dell'articolo 14.

Per quanto riguarda l'altro mio emendamento, sono dolente di dover insistere in quanto le ragioni addotte dal relatore e dal Governo non mi hanno del tutto convinto a proposito della questione finanziaria, sia perché in base all'aumento del 100 per cento che ci auguriamo tutti che passi, abbiamo un notevole margine, sia perché gli emendamenti presentati all'articolo 2 dovrebbero darci un altro introito, sia, infine, perché non si tratta di un numero enorme di avvocati, e si tratta di persone che hanno passato i 70 anni ed hanno, quindi, bisogno di assistenza continua.

E per questo che, proprio anche sotto il profilo umano, io vi pregherei, onorevoli colleghi, di appoggiare la mia richiesta e votare il mio emendamento che, pertanto, mantengo e sul quale chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo alla votazione dell'articolo 1 per divisione. Do lettura del primo comma:

« L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di accertata continuità ».

Un emendamento dell'onorevole Pennacchini propone di sostituire alle parole: « entro tre mesi », le altre: « entro dodici mesi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Un emendamento a firma degli onorevoli Pellegrino e Guerrieri Emanuele, propone di sostituire alla espressione « con carattere di accertata continuità », l'altra, « con carattere di continuità ».

Chiede di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreucci. Ne ha facoltà.

ANDREUCCI. Sono spiacente di non aver potuto afferrare bene quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi intervenuti poc'anzi nella discussione su questo punto dell'esercizio della professione. Comunque devo dire che io, al contrario di quanto affermava l'onorevole Manco, ritengo che coloro i quali esercitano la professione forense sono quelli che sono in condizione di pagare quei determinati contributi, non individuali, ma diremo così, collettivi, di cui all'articolo 3. Perché, questa legge modifica le disposizioni della legge

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

precedente. In quest'ultima anche coloro che esercitavano soltanto la consulenza potevano veramente contribuire sul fondo comune, mentre con la nuova legge, naturalmente, coloro che fanno soltanto consulenze pagano soltanto un contributo in relazione alla ricchezza mobile e, quindi, non contribuiscono affatto alla formazione di quel cumulo che serve poi per le pensioni.

Pertanto, preciso che sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento, specificando che il carattere di continuità nell'esercizio della professione forense, viene stabilito per coloro che esercitano la professione facendo operazioni per le quali pagano questo contributo.

MANCO. Fate, allora, pagare quelli che svolgono la consulenza!

PRESIDENTE. Comunque, l'onorevole Andreucci non presenta emendamenti? Lo dico perché se ho capito bene, ma potrei anche non aver capito bene, egli dice: io voto dando, però, all'emendamento questo significato. Ora, mi sembra che l'emendamento non abbia esattamente questo significato. Questo per la chiarezza!

ANDREUCCI. Obiettivamente, siamo d'accordo. Ma, io un'interpretazione subiettiva di questa frase la posso dare o no?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Andreucci. Dicevo questo perché lei potrebbe formulare un augurio o che so io, perché non so come interpretazione dell'emendamento...!

ANDREUCCI. Io facevo soltanto una dichiarazione di voto. Vuol dire che non tutti condivideranno questa mia interpretazione.

PRESIDENTE. Allora, resta a verbale la testuale espressione dell'onorevole Andreucci, come interpretazione subiettiva e del tutto personale!

PELLEGRINO. Con quella dichiarazione di voto la Commissione, però, non è d'accordo!

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo della parola « accertata ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il primo comma modificato dagli emendamenti testé approvati. Esso risulta così formulato:

« L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che eserci-

tano la libera professione forense con carattere di continuità ».

(È approvato).

Sul secondo comma non vi sono emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

« Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali! ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura:

« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge ».

A questo punto chiedo agli onorevoli Pennacchini, Andreucci e Breganze se insistono nel mantenere il loro emendamento aggiuntivo dei due comma di cui abbiamo a lungo discusso.

GUERRIERI EMANUELE. Chiedo ai colleghi proponenti l'emendamento se non ritengono che la votazione sul loro emendamento aggiuntivo debba essere rinviata a quando avremo votato la legge nel suo complesso. Allora soltanto, infatti, a mio parere, ci troveremo meglio nella condizione di poter giudicare e valutare la situazione. Potremmo allora prevedere una decisione di carattere transitorio.

PRESIDENTE. Mi sembra giusta l'osservazione dell'onorevole Guerrieri.

PENNACCHINI. A mio avviso il provvedimento, senza questi comma aggiuntivi, sarebbe incompleto. Io gli emendamenti li ho presentati a ragion veduta!

PRESIDENTE. Faccio osservare che la questione rimarrebbe comunque impregiudicata.

AMATUCCI, *Relatore*. Ancora una volta vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità degli emendamenti dell'onorevole Pennacchini. Perché, fra l'altro, una revisione del trattamento di cui fruiscono attualmente i vecchi avvocati, importa anche per legge il diritto alla reversibilità. E, siccome l'onorevole Pennacchini fa riferimento ad alcuni articoli del provvedimento che noi ancora non abbiamo esaminato. Noi possiamo anche modificare questo articolo ma dopo aver approfondito l'esame della questione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

Mi pare, quindi, che la proposta dell'onorevole Guerrieri, di sospendere l'esame di questi comma aggiuntivi proposti all'articolo 1, senza per questo pregiudicare la questione che involgono, possa ritenersi una misura di cautela e come tale essere accolta.

MANCO. La questione posta dal collega onorevole Pennacchini non è questa, ma semplicemente quella di un'eguaglianza di trattamento fra due categorie di avvocati!

PRESIDENTE. Penso allora che possiamo trovarci d'accordo con gli onorevoli proponenti, nel senso che l'emendamento resta in essere e sarà ripreso in esame in un secondo momento.

Guardi, onorevole Pennacchini, vorrei farle osservare soltanto questo: non v'è dubbio che, salvo un suo espresso ritiro dell'emendamento, questo debba in ogni caso essere votato. Per sua tranquillità!

AMATUCCI, *Relatore*. Si tratta di vedere dove vanno inseriti questi comma!

PRESIDENTE. Il suo emendamento dovrà necessariamente essere votato: sarebbe altrimenti addirittura un motivo di nullità il non aver votato un emendamento presentato da un componente della Commissione. Quindi, non è che possa dubitare di questo: si tratta solo di un problema di opportunità.

ANDREUCCI. Credo che la collocazione possa farsi in ogni posto, ma è bene votarlo perché le ragioni che sono state poste oggi per votare tutto quello che abbiamo votato, sono state il raddoppio dei contributi. Con questo ci è stato detto che andiamo oltre i 4 miliardi di entrate, e, poiché noi non vogliamo capitalizzare per la nostra vecchiaia, io ritengo come conclusione che questo emendamento debba essere votato.

PRESIDENTE. Io vorrei fare una domanda: qual è il danno di non votare ora?

GUERRIERI EMANUELE. Faccio proposta formale di una sospensiva.

PENNACCHINI. Siccome l'emendamento è stato presentato anche con la firma di altri colleghi io non posso non insistere per la votazione.

MANCO. La proposta di sospensiva dell'onorevole Guerrieri non è motivata.

GUERRIERI EMANUELE. Come non è motivata!

ANDREUCCI. È una proposta di sospensiva? Allora la prossima volta ricominceremo le discussioni da questo emendamento.

AMATUCCI, *Relatore*. Con la sospensiva non è che necessariamente debba essere sospesa la seduta.

GUERRIERI EMANUELE. Io desidero veder chiaramente come questo emendamento Pennacchini si inserisca in tutto il tessuto della legge ed in modo particolare con il contenuto dell'articolo 13: vorrei capire questo prima di votare sì o no.

A tal fine faccio un'ulteriore proposta, più specifica e, cioè, che l'emendamento Pennacchini sia preso in considerazione dopo che avremo esaminato l'articolo 13 della proposta di legge.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento sono d'accordo su questa proposta?

ANDREUCCI. Siccome sono anch'io presentatore di questo emendamento, insisto perché questo venga votato subito.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta conciliativa: tra la richiesta precisa e formale dell'onorevole Guerrieri che è stata, mi pare, adeguatamente motivata, è l'insistenza invece nella votazione da parte dei presentatori dell'emendamento, io vorrei proporre di rinviare la seduta a questo punto in modo da non compromettere nulla.

Nella prossima seduta, noi riprenderemo la discussione dal punto in cui la interrompiamo questa sera.

ANDREUCCI. Aderisco alla sua richiesta pur notando che la sua proposta volendosi mettere a mediazione di posizioni antitetiche, è solo una richiesta che ci fa riportare domani a più ampio svolgimento questa discussione.

PRESIDENTE. Io propongo proprio che sia approfondita la questione all'inizio della prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questo provvedimento è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 20,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI